



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 29/01/2018

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciotto , il giorno ventinove , del mese di Gennaio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21,00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	A
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	A		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: V.Antonioli, N.Olivieri, P.Pesci, F.A.Battistel. .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 109 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 20/12/2017 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/01/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/01/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Il dibattito è riportato integralmente nella registrazione audio della seduta del Consiglio comunale.

Successivamente si vota la proposta con tale esito:

- 1 astenuto (M.Cecchini – L.N.)
- 3 contrari (G.Benelli, F.Vaccarini, M.Secchi – P.D.)
- 11 favorevoli (M5S, G.M., C.n.C.)

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 109

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, nello specifico

- 1 astenuto (M.Cecchini – L.N.)
- 3 contrari (G.Benelli, F.Vaccarini, M.Secchi – P.D.)
- 11 favorevoli (M5S, G.M., C.n.C.);

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19/12/2011 ad Oggetto: "RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE - ATTO DI INDIRIZZO";

CONSIDERATO che la Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19/12/2011 era stata adottata perché l'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito con Legge 106/2011, aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la cessazione dell'operatività di Equitalia S.p.A. a favore dei Comuni e l'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del medesimo decreto, aveva disegnato il nuovo regime della riscossione degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012, stabilendo che:

- a) i comuni dovevano effettuare la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali;
- b) la riscossione coattiva poteva essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - 1) direttamente o mediante società a capitale interamente pubblico, sulla base dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/2010 ed utilizzando anche gli strumenti di espropriazione oggi concessi ad Equitalia S.p.A. e previsti dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (procedura c.d. esattoriale con ufficiale riscossione);
 - 2) con affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 ed alle società a capitale misto pubblico privato, i quali però avrebbero utilizzato solo l'ingiunzione fiscale di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 e non anche gli strumenti previsti dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (procedura ordinaria con ufficiale giudiziario);

CONSIDERATO, pertanto, che occorreva predisporre gli strumenti operativi per la riscossione a partire dal 1/1/2012 anche in considerazione che, a seguito della riscrittura delle norme che soprassedevano la riscossione degli Enti locali, veniva anche posto termine al regime transitorio di cui all'art.3, D.L. 203/2005, in base al quale il Comune agiva, che prevedeva la possibilità, a decorrere dal 1° ottobre 2006, di continuare la riscossione affidandola, senza gara, al ramo d'azienda scorporato della previgente concessionaria CORIT SpA – cessata in base alla medesima norma - ;

CONSIDERATO che, a tal fine, con l'atto predetto è stato deliberato di:

- 1) effettuare in proprio, con eventuale appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi, individuati con le procedure previste dalla legge, a far data dall'1/1/2012, ovvero, in caso di differimento del suddetto termine per effetto di norme sopravvenute, a partire dalla data così stabilita, la riscossione coattiva delle entrate comunali;
- 2) effettuare in proprio, dall'1/1/2012, la riscossione spontanea della TARSU;
- 3) disporre che venissero adottati gli atti amministrativi consequenziali;

CONSIDERATO che la Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19/12/2011 ha avuto piena attuazione riguardo alla riscossione in proprio della TARSU, mentre non è mai

partita la riscossione coattiva delle entrate comunali esercitata in proprio perché il suddetto regime transitorio, che doveva cessare il 1/1/2012, è stato invece prorogato per diversi anni, da ultimo fino al 30/6/2017, da varie norme di legge sopravvenute;

CONSIDERATO che il Comune, a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n.63/2011, aveva optato, salvo la proroga del regime transitorio come poi è avvenuto, per la gestione in proprio della riscossione coattiva delle entrate comunali con appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi, individuati con le procedure previste dalla legge;

CONSIDERATO che, a tal fine, con Determinazione Dirigenziale n.318/2015 l'Ente ha aderito alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercente-ER e il Fornitore RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., per l'affidamento, fino al 31/12/2018, del servizio di supporto alla riscossione coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali, di cui al lotto n. 8 (CIG Lotto 8 – 4586274906);

CONSIDERATO che l'art.1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce, a decorrere dal 1/7/2017, la soppressione di Equitalia e che da tale data l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3, comma 1, D.L. 203/2005 verrà svolto da un nuovo ente denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione", al quale, ai sensi dell'art.2, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, potrà essere affidata, senza gara, anche la riscossione delle entrate degli Enti Locali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.504/2017 con cui è stata stabilita una proroga tecnica della gestione della riscossione coattiva già in capo a SORIT S.p.A. (ex CORIT Riscossioni Locali S.p.A.) per via del suddetto periodo transitorio, fino al 31/12/2017, nelle more dell'attivazione della Convenzione con l'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., continuando quindi ad optare per la gestione diretta della riscossione coattiva con appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi, individuati con le procedure previste dalla legge, e tralasciando la possibilità offerta dalla novella legislativa di cui all'art.1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;

CONSIDERATO, pertanto, che dal 1 gennaio 2018, ferme restando le procedure attualmente in essere per l'attività di riscossione spontanea, riguardo alla riscossione coattiva delle entrate comunali, l'Ente dovrebbe svolgerla in proprio servendosi dei servizi a supporto dell'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., di cui alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercente-ER e il Fornitore alla quale il Comune ha aderito con Determina Dirigenziale n.318/2015;

CONSIDERATO che, tuttavia, alla luce delle modifiche legislative susseguitesesi nel tempo, prima tra tutte l'abrogazione dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), numero 2), D.L.70/2011, è stato eliminato uno dei motivi principali per cui era stata scelta la gestione diretta della riscossione coattiva: il fatto che l'affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 ed alle società a capitale misto pubblico privato, avrebbe comportato l'utilizzo di "armi spuntate" a supporto della riscossione, ovvero solo l'ingiunzione fiscale di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 e non anche gli strumenti previsti dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (procedura ordinaria con ufficiale giudiziario), che invece restavano disponibili per il Comune in caso di gestione diretta;

CONSIDERATO, pertanto, che anche in caso di affidamento a terzi della gestione della riscossione coattiva questi ultimi potrebbero utilizzare gli strumenti previsti per l'Ente;

CONSIDERATO inoltre, che:

- l'affidamento del servizio ad Agenzia delle Entrate Riscossione senza gara, non si ritiene idoneo rispetto alle esigenze di riscossione delle entrate comunali;
- l'affidamento all'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., di cui alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercente-ER e il Fornitore alla quale il Comune ha aderito con Determina Dirigenziale n.318/2015 è ugualmente inidoneo a soddisfare compiutamente le esigenze dell'Ente, trattandosi di mero appalto di servizi definiti e non di concessione omnibus di tutti gli adempimenti inerenti la riscossione coattiva ed in effetti tale modalità era stata scelta per sostanziale mancanza di valide alternative;
- si ritiene non percorribile la gestione diretta da parte degli uffici Comunali, vista la loro organizzazione;

DATO ATTO, pertanto, che si ritiene più confacente alle esigenze dell'Ente, rivedere l'indirizzo di cui alla Delibera di C.C. n. 63 del 19.12.2011 che devolve al Comune la riscossione coattiva, salvo provvidenze previste dalla legge, aprendo anche alla possibilità di affidare il servizio in concessione a un soggetto abilitato, da individuare mediante gara o procedura negoziata, comunque in base alla legge, il quale svolgerebbe il servizio con le stesse potestà riservate all'Ente sgravando contemporaneamente quest'ultimo dall'obbligo di adempiere a nuovi e gravosi compiti;

VISTO il parere rilasciato dalla Giunta Comunale in data 18 dicembre 2017 in base al quale l'organo di governo dell'Ente ha emanato l'indirizzo di prevedere, in alternativa alla gestione diretta del servizio di cui trattasi, anche la possibilità di affidare il servizio in concessione a un soggetto abilitato, da individuare mediante gara o procedura negoziata, comunque in base alla legge;

VISTA la determinazione Dirigenziale n.1022/2017 con la quale il Dirigente del Settore 4, alla luce del parere sopra citato, ha stabilito, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione e della conseguente predisposizione e svolgimento della procedura di gara o negoziata o altra modalità prevista dalla legge per la scelta del concessionario, di prorogare per un ulteriore periodo di mesi sei, dal 1/1/2018 al 30/6/2018, l'attuale concessione del servizio di cui trattasi a SORIT S.p.A., che si è detta favorevole alla proroga alle stesse condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere, giusta comunicazione del 14/12/2017 p.llo n.47693 del 15/12/2017;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL D.Lgs. 267/00;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- che le premesse al presente sono parte integrante del presente atto;
- di disporre per le motivazioni riportate in narrativa la modificazione dell'indirizzo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19/12/2011 in merito alla riscossione

coattiva delle entrate comunali;

- di disporre, conseguentemente, che dal 1/7/2018 la riscossione coattiva delle entrate comunali, potrà essere svolta anche mediante affidamento in concessione a un soggetto abilitato, da individuare mediante gara o procedura negoziata, comunque in base alla legge;
- di disporre che, in ossequio alle suddette disposizioni, vengano pertanto adottati con determinazione dirigenziale i successivi atti relativi all'individuazione del soggetto abilitato a cui affidare in concessione il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL D.Lgs. 267/00,
- di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)